

CASO 3

Fusione per incorporazione con disavanzo Caso inverso al caso 1

A = incorporanda

B = incorporante

Non vi sono partecipazioni reciproche

Dott. Massimo Bugatti - 22.10.2013

STATO PATRIMONIALE A

ATTIVITA'	100	PASSIVITA'		30
		PATRIMONIO NETTO		
		- capitale sociale	20	
		- riserve	45	
		- utile esercizio in corso	5	70
				100

STATO PATRIMONIALE B

ATTIVITA'	60	PASSIVITA'		40
		PATRIMONIO NETTO		
		- capitale sociale	15	
		- riserve	4	
		- utile esercizio in corso	1	20
				60

VALORI ECONOMICI

	A	B
Patrimonio netto contabile	70	20
Plusvalenze (al netto imposte differite) e avviamento	80	10
Valore economico	150	30
Rapporto valori economici $\frac{150}{30} = 5$		

- Aumento capitale di B
- da assegnare ai soci di A : $15 \times 5 = 75$
- Rapporto di cambio = $\frac{75}{20}$
-

Patrimonio post fusione	
- capitale sociale originario di B 15 + 75 aumento capitale per cambio fusione	90
- riserve B	4
- utile esercizio in corso 5 di A + 1 di B	6
- disavanzo fusione	(10)
	90

Il disavanzo di fusione è il risultato del seguente calcolo:

- aumento capitale B per cambio fusione	75
- patrimonio netto di A	<u>(65)</u>
- disavanzo fusione	10

- Il disavanzo di fusione, se vi è capienza, viene attribuito a rivalutazione di beni di A (articolo 2504-bis, quarto comma c.c.) ed il patrimonio netto dopo la fusione sale a $90 + 10 = 100$

- Nella rivalutazione si deve tenere conto delle imposte differite sulla rivalutazione stessa, la quale quindi genera:

- rivalutazione beni A	14,58
- Imposte differite	
(27,50% ires + 3,90% irap = 31,40%)	<u>(4,58)</u>
Effetto netto	10,00